



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCRISFIN**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0040931 del 25/11/2015

22.1918. spese per liti, arbitraggi, risarcimenti  
ed accessori. rimborso delle spese di  
patrocinio legale

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, p. c. Alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico

S E D E

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

S E D E

All' Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento

S E D E

All' Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.

S E D E

Al Comandante delle Scuole Centrali Antincendi

ROMA CAPANNELLE

Al Comandante della Scuola di Formazione Operativa

MONTELIBRETTI (RM)

OGGETTO: Indennità di missione e lavoro straordinario per conduzione di automezzi. Ulteriori chiarimenti.

Pervengono dalle strutture territoriali, anche informalmente, richieste di delucidazioni in merito alla computabilità, nell'ambito dell'attività lavorativa, del tempo impiegato per il viaggio dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, inviato in missione, utilizzi un automezzo dell'Amministrazione.

In linea con quanto già chiarito dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico con la nota n. EM 426/18301 del 3 febbraio 2011 e mantenendo ferme le esaustive argomentazioni ivi sviluppate con riferimento alla corretta applicazione del disposto di cui all'art. 28, comma 1 lettera f), del CCNL integrativo del CCNL del personale del C.N.VV.F.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

stipulato il 24 maggio 2000, con la presente si intendono fornire precisazioni aggiuntive sulla problematica trattata nella nota suddetta, relativa al personale VVF comandato in missione, al fine di garantire puntualità e continuità nella composizione delle squadre di soccorso tecnico urgente, a fronte di carenze impreviste ed improvvise di unità operative nelle sedi di destinazione.

Detto personale, come specificato nella lettera circolare sopracitata, può essere chiamato ad assumere servizio, preventivamente, nella propria sede abituale ed autorizzato all'utilizzo della autovettura dell'Amministrazione allo scopo di giungere tempestivamente nella sede prestabilita con l'equipaggiamento necessario.

Al riguardo, si specifica che la permanenza nella propria sede abituale, attestata dai sistemi di rilevazione automatica delle presenze e finalizzata essenzialmente alla messa a disposizione dell'autovettura di servizio al fine di trovarsi per tempo nella sede di impiego, potrà essere considerata orario di lavoro.

In tal caso, al personale interessato saranno riconosciuti i seguenti emolumenti accessori:

- a) l'indennità di trasferta calcolata dal momento in cui l'unità VF lascia la propria sede abituale per recarsi nella sede di rimpiazzo (c.d. "visto partire") fino al rientro nella sede di appartenenza a conclusione della missione (attestato dal c.d. "visto arrivare");
- b) il compenso per lavoro straordinario per tutto il tempo di lavoro svolto in aggiunta al turno ordinario di servizio a seguito del rimpiazzo;
- c) il compenso per lavoro straordinario per eventuali prestazioni lavorative rese per prolungamento dell'orario ordinario, in presenza di situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili.

Tuttavia, appare necessario dover chiarire che il ricorso alla suindicata modalità, che comporta l'erogazione del compenso per lavoro straordinario di cui alla lettera b), non può prescindere dalla circostanza che la cennata carenza di personale sia imprevista ed improvvisa, ossia determinata da assenze dal servizio non assolutamente programmate.

Si ritiene opportuno ribadire che il tempo impiegato per raggiungere la sede ove dovrà svolgersi il turno ordinario di servizio e per il rientro in quella abituale, non sostanziando attività lavorativa, non potrà dar luogo al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.

Nella circostanza in cui, a fronte di carenze improvvise di personale, una unità VF, che abbia già iniziato il turno nella propria sede di assegnazione, venga comandata in missione fruendo del mezzo dell'Amministrazione, al fine di garantire nella sede di destinazione continuità nella composizione delle squadre di soccorso tecnico urgente, il tempo impiegato per raggiungere la sede di missione deve intendersi ricompreso nell'ordinario orario di servizio.

Per tale eventualità, al personale interessato saranno riconosciuti gli emolumenti accessori di cui ai surriportati punti a) e c).





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Da ultimo, giova precisare che, nei casi di richiamo anticipato ovvero di richiamo intervenuto a turno già iniziato nella propria sede, al dipendente che opti per l'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede di destinazione (scelta che non dà ovviamente diritto alla corresponsione dell'indennità chilometrica raggugliata ad 1/5 del prezzo di un litro del carburante, *ex art.15 della L. 836/1973*), verrà corrisposto il solo trattamento economico di missione per l'intera durata del servizio fuori sede, ferma restando l'erogazione del compenso per lavoro straordinario di cui al succitato punto c).

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento che dovesse rendersi necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia  
*Mez.*